



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

Verbale della causa n. r.g. 4109/2018

tra

[REDACTED]

e

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Oggi 24 settembre 2021 ad ore 12,27 innanzi al dott. Santa Spina, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. LONGO GIOVANNI il quale si riporta alla comparsa conclusionale autorizzata ed insiste nelle conclusioni come ivi rassegnate

Per COMUNE DI SAN GIULIANO TERME l'avv. Fanelli il quale si riporta alla comparsa conclusionale autorizzata ed insiste nelle conclusioni come ivi rassegnate

Il G.I.

Dà atto che pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito dell'odierna udienza ed esonera le parti dall'attendere l'anzidetta lettura.

Alle ore 19,26 il giudice riapre il verbale e procede alla lettura del dispositivo e della motivazione.

Il Giudice
dott.ssa Santa Spina





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero **4109** del registro generale degli affari civili dell'anno **2018**

tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI LONGO (giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Lungarno Buozzi, n. 13 in Pisa,

e

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, in persona del sindaco *pro tempore* rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALDO FANELLI e SANDRA CIARAMELLI (avvocatura.sangiulianoterme@postacert.toscana), ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in via Niccolini, n. 25, in San Giuliano Terme;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso che in calce reca la data del 19 agosto 2017 **[REDACTED]** chiamava a comparire avanti al Giudice di Pace di Pisa il Comune di San Giuliano Terme, in persona del sindaco *pro tempore*, impugnando il verbale n. **[REDACTED]** Pr. **[REDACTED]**, elevato dalla Polizia Municipale dell'ora detto comune, censurandolo sul rilievo di più e articolati motivi di doglianza. Per il tramite del verbale sopra meglio individuato, l'odierno istante, deducendo anche in primo grado, era stato sanzionato per la violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada, sull'assunto che lo stesso avrebbe proseguito la marcia nonostante diversa indicazione semaforica, per essere, cioè a dire, passato col rosso. L'infrazione era stata accertata con modalità automatica mediante strumentazione elettronica denominata Vista Red di produzione della Microrex S.p.A.

Impugnando il verbale, il ricorrente lamentava la non intelleggibilità dei fotogrammi visionati, tanto da mettere in dubbio che l'auto ivi riprodotta fosse la propria, dolendosi, altresì, delle



caratteristiche e dello stato di funzionamento della strumentazione utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, nonché della regolarità della documentazione amministrativa in forza della quale si era proceduto all'istallazione della strumentazione anzidetta, rilevando, tra le tante cose, come l'autorizzazione concessa dalla Provincia – necessaria all'istallazione delle telecamere – facesse riferimento ad una strada provinciale diversa rispetto a quella percorsa da lui ricorrente e sulla quale si sarebbe consumata l'infrazione, nonché, ancora, lamentando la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione dell'apparecchiatura elettronica.

Raggiunto da tempestiva notificazione del ricorso in opposizione si costituiva il Comune di San Giuliano Terme, contestando allegazioni e richieste del Benedetti attore, sostenendo la legittimità del verbale contestato, posto che tutte le autorizzazioni necessarie sarebbero state debitamente e tempestivamente acquisite e che il sistema "Vista Red" non imponeva la contestazione immediata dell'infrazione, trattandosi di apparecchiatura omologata.

Con sentenza n. 568/2018, emessa e depositata in data 30.07.2018, il Giudice di Pace di Pisa rigettava il ricorso proposto da [REDACTED] affermando che *"pur nella consapevolezza che trattavasi di questione che può portare a diverse soluzioni interpretative"*, il comportamento della Polizia Municipale sarebbe dovuto essere ricondotto ad una situazione di irregolarità tale da non inficiare la legittimità della sanzione, compensando le spese di lite.

Avverso la pronuncia anzidetta [REDACTED] interponeva appello, domandando che in totale riforma della sentenza gravata venisse *annullato o dichiarato nullo e privo di qualsiasi effetto il verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale.*

Numerosi i motivi ai quali l'appellante affidava il proprio atto di impugnazione, rilevando una erronea ricostruzione giuridica della vicenda, degli atti processuali e della documentazione versata in atti, ovvero un'illogica e contraddittoria motivazione della pronuncia, censurabile anche e soprattutto per avere relegato al rango di *"semplici irregolarità prive di conseguenze giuridiche"* quelle che, invece, erano da ritenersi *"gravi mancanze e/o violazioni"*.

Costitutosi in giudizio, l'appellato ente chiedeva il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa istruita per il solo tramite delle produzioni documentali versate in atti dalle parti, all'esito di taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo, veniva rinviata all'udienza del 24 settembre 2021 e decisa con la presente sentenza.



L'appello è fondato e, pertanto, merita totale accoglimento.

Va rammentato che nel caso di specie, trattandosi di giudizio in opposizione a sanzione amministrativa è l'ente comunale chiamato a dover dar prova dei presupposti applicativi della sanzione, nonché della correttezza dell'iter seguito dai verbalizzanti. È dunque sull'ente convenuto che ricadono le conseguenze negative della (eventuale) mancato assolvimento dell'onere probatorio; ed invero, le disposizioni in ordine al riparto dell'onere della prova fungono da vera e propria regola di giudizio che il giudice deve seguire ai fini della risoluzione della controversia.

Nel caso, il giudice a quo ha mancato di considerare che il provvedimento n. 118/2008 del Comandante della Polizia Municipale, col quale veniva ordinata *“la regolamentazione della circolazione sulla via Calcesana (SP n.2 Vicarese) all'intersezione con via Mascagni e la via Caccetta mediante impianto semaforico dotato di sensori di rilevazione di traffico”*, faceva riferimento al nulla osta dell'Amministrazione provinciale - trattasi di strada provinciale - per l'installazione del semaforo.

Come, però, efficacemente osservato, il comune ha sì versato in atti un “nulla osta” della Provincia di Pisa per l'installazione di telecamere di violazione del rosso semaforico”, ma trattasi di nulla osta relativo ad un tratto di strada diverso da quello oggetto della res controversa. L'autorizzazione della provincia (pratica 036137 del 30.11.200) versata in atti è quella relativa alla SP n. 30 “Del Lungomare pisano” e non, invece, relativa alla S.P. n. 2 “Vicarese”, alla strada in cui il 12 giugno 2017 alle ore 16,10, si sarebbe trovato a circolare alla guida del proprio autoveicolo l'odierno appellante.

Ciò significa che la determina del comandante della polizia municipale è stata assunta in assenza della necessaria autorizzazione dell'amministrazione provinciale, (con riferimento si badi alla SP n. 2) o, diversamente, che il comune ha mancato di produrre l'autorizzazione corretta.

In ogni caso, giova rilevare che come chiarito dalla Suprema Corte se l'impianto semaforico viene installato senza la delibera di autorizzazione (nel caso all'analisi dei giudici di legittimità, della Giunta Municipale - trattandosi di strada comunale) deve ritenersi nulla la sanzione elevata all'automobilista passato col rosso e accertata a mezzo di apparecchio elettronico (Cass. 21847/2005).

Nella fattispecie, il Comune non ha allegato e/o offerto prova del provvedimento-presupposto della Provincia. E ciò nonostante, l'onere della prova su di esso gravante, in ragione di quell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza i giudizi di opposizione ex art. 23 legge n. 689/1981.



In giudizi come è questo, l'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato assume la veste sostanziale di attore e ha l'onere di dar prova del fondamento della pretesa sanzionatoria ovvero della sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivo) dell'illecito amministrativo contestato per il quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, in mancanza del provvedimento autorizzativo della provincia per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, (a cui pure si badi si fa riferimento nel provvedimento del comandante datato 13.03.2008) l'appello deve essere accolto e le sanzioni di conseguenza annullate (stante – lo si ripete - la mancata prova del titolo legittimante la procedura di accertamento e contestazione del verbale opposto (per conferma si vedano Giudice di Pace Torino n. 3341/2019; Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 1732/2014; Giudice di Pace di Ivrea del 24/9/2020; Giudice di Pace di Carinola del 16/12/2005).

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione pure agitata dalle parti.

Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sull'appello avverso n. 568/2018, depositata in data 30.07.2018 dal Giudice di Pace di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede

ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto,

ANNULLA il verbale n. [REDACTED] Pr. [REDACTED] emesso dalla Polizia Municipale del comune di San Giuliano Terme, inviato il 12.07.2017 e notificato il 14.07.2017, nonché annulla ogni sanzione, principale e/o accessoria, che il verbale reca in sé.

CONDANNA il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, in persona del sindaco *pro tempore* a rifondere a [REDACTED] ([REDACTED]), le spese del presente grado di giudizio, nonché del primo grado che liquida in complessivi (per tutti e due i gradi di giudizio) euro 1 [REDACTED] per spese ed euro [REDACTED] per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Pisa, il 24.09.2021

Il Giudice
dott.ssa Santa Spina

